



Uffici Amministrativi
20121 Milano
via Paleocapa 3
telefono 02 8541.1

Sua Eccellenza
On.le **Ministro della Giustizia**

Sua Eccellenza
Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione

La sottoscritta Marina Elvira Berlusconi, nata a Milano il 10 agosto 1966 (C.F. BRLMNL 66M50 F205C), nella qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante di Fininvest – Finanziaria d'Investimento S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 03202170589, ed ivi domiciliata per la carica, espone quanto segue.

Ai fini del presente atto non è necessario ripercorrere, anche solo per sintesi, la vicenda storica e giudiziaria del c.d. 'lodo Mondadori' - giunta ormai al traguardo dei vent'anni - né è necessario dilungarsi sul più recente dei suoi momenti di snodo, ovvero la sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 2087/2011, depositata il 9 luglio) che ha riconosciuto alla società CIR S.p.A. l'importo di euro 540.141.059,32 (oltre spese e interessi) quale risarcimento del danno derivato dalla corruzione del giudice Vittorio Metta (relatore della sentenza di appello che, nel 1991, dichiarò nullo l'ormai celebre lodo). Pur essendo questa sentenza ad aver determinato la decisione di Fininvest di rivolgersi a Codeste Autorità, è infatti soltanto un suo particolare, pur se decisivo, profilo a dover essere preso in considerazione.

Si ricorda solo che, **in via pregiudiziale rispetto al merito**, alla Corte d'Appello di Milano erano state da Fininvest sottoposte una serie di questioni. Tra queste, per

quanto qui interessa, spiccava per la sua **natura assolutamente decisiva** quella rappresentata dall'esistenza di una precedente sentenza passata in giudicato tra le parti e dalla mancata rimozione, entro i termini previsti dalla legge (artt. 325 e 326 c.p.c.), di tale sentenza con lo strumento appositamente previsto dalla legge, rappresentato dalla revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 6, c.p.c. (*se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato*).

La Corte d'Appello di Roma, infatti, con la sentenza emessa dal collegio nel quale era presente il giudice poi ritenuto corrotto, aveva nel 1991 definito la vicenda Mondadori affermando il torto di CIR e la ragione di Fininvest, con annullamento del precedente lodo arbitrale. Lustrì dopo, uno dei componenti di quel collegio giudicante era stato condannato per corruzione. Sennonché la sentenza emessa col suo apporto, anche a prescindere da ogni altra considerazione (trattandosi di decisione collegiale), costituiva comunque cosa giudicata e **precludeva preliminarmente una nuova decisione**. Questo, almeno, sino alla sua eventuale revocazione, da esperire nel termine di legge (30 giorni) decorrente dalla condanna definitiva del giudice corrotto.

CIR però aveva ritenuto di non proporre revocazione entro i termini, che erano definitivamente scaduti; conseguentemente la causa civile che essa aveva proposto contro Fininvest era da considerare improponibile e/o inammissibile.

E' del tutto evidente che **solo superando tale dirimente questione** (e le altre aventi natura pregiudiziale) la Corte d'Appello di Milano avrebbe potuto giudicare nel merito, poiché, in assenza di preventiva revocazione, questo non era in alcun modo giuridicamente possibile.

La Corte d'Appello di Milano ha invece adottato una soluzione opposta, perché ha ritenuto non necessaria la revocazione ed ha proceduto direttamente ad una nuova valutazione del merito di quanto deciso dalla Corte d'Appello di Roma nel 1991 "sostituendosi" a quel collegio.

In questa sede **non si intende** sottolineare la pur palese erroneità della decisione, ciò che costituirà oggetto di ricorso in cassazione, bensì **come**, in un passaggio centrale della motivazione, la Corte Milanese giustifica il suo assunto.

E' bene chiarire che in discussione **non** v'è (naturalmente) una questione di interpretazione e neppure il merito (erroneo) della decisione sulla citata questione pregiudiziale: sarà ovviamente la Corte di Cassazione - davanti alla quale la sentenza sarà impugnata - a decidere.

Il tema che col presente esposto si sottopone è totalmente diverso, ed è costituito da ciò, che **tre giudici dello Stato** (che hanno tutti e tre firmato la decisione, assumendosene indistintamente la paternità anche con riferimento alla parte qui in rilievo) **hanno suffragato la loro decisione usando, come decisivo, un precedente giurisprudenziale che non esiste, ma che viene creato attribuendo alla Cassazione una tesi mai espressa dalla Suprema Corte.**

Si riporta in dettaglio il fatto.

Alle pagine 155-156 della sentenza che si allega, la Corte d'Appello di Milano, a sostegno della sua decisione e per giustificare il superamento della ricordata dirimente questione, trascrive quale precedente una decisione della Corte di Cassazione penale del 16 maggio 2007 n. 35325 (citata erroneamente con il n. 35525), il cui tenore è riportato come fosse il seguente: «*la presenza di un componente dell'organo giurisdizionale privo del requisito di imparzialità, perché partecipe di un accordo corruttivo che lo delegittima in radice dalla funzione, infirma la validità dell'intero iter decisionale, per sua natura dialettico e sinergico. In sostanza in quel collegio non sedeva un giudice, quanto piuttosto una parte, in violazione non di un generico precetto di legge ma della stessa Grundorm della giurisdizione, che costituisce il fondamento etico – giuridico del suo esercizio, consentendo alla collettività di accettare perfino l'eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse. In tesi generale, tale è l'effetto inquinante del vizio di costituzione del giudice – dovendosi assimilare, sotto questo profilo, l'ipotesi del giudice corrotto (patologia, fortunatamente rarissima) a quella del non giudice per vizi di nomina – che il difetto di legittimazione*

invalida, per giurisprudenza costante, l'atto giudiziario emanato ... In ogni caso spetterà al giudice civile [...] di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia, nel merito. Sotto il profilo penale che qui rileva, si deve escludere che sia da ritenere irrilevante la corruzione di un membro del collegio, sul presupposto che comunque la maggioranza residua sia immune da qualsiasi condizionamento nella formazione della decisione ...».

Chi legge tale trascrizione è indotto a credere che la Suprema Corte abbia affermato il principio per cui, in caso di corruzione di un singolo giudice facente parte di un collegio, la sentenza civile, pur se passata in giudicato, di per sé non impedisce ad un qualsiasi "giudice civile", adito successivamente, una rivalutazione del merito della sentenza. E questo anche in totale assenza di sua preventiva rimozione mediante revocazione.

E difatti la sentenza della Corte d'Appello di Milano prosegue – immediatamente dopo il passo che si è trascritto - affermando che «in questa sede civile si può dunque fin d'ora affermare che la sentenza della Corte d'Appello di Roma è "tamquam non esset": già per la sola presenza nel collegio del giudice corrotto, a prescindere dal merito della decisione e dal convincimento degli altri componenti del collegio".

Secondo la Cassazione, perciò, non servirebbe la revocazione: questo è portato a credere chi legge. Ed infatti, a pagina 159 la sentenza prosegue affermando che **«nella logica della citata Cass. Pen.** (*"in ogni caso spetterà al giudice civile ... di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia nel merito ..."*)» si può procedere ad una rivalutazione della decisione della Corte d'Appello di Roma del 1991 in quanto, **«rimossa sul piano logico-giuridico la sentenza Metta, occorre, immedesimandosi nella situazione giuridico processuale concretamente azionata dalle parti, chiedersi non tanto e non solo quali fossero gli eventuali errori della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, quanto, propriamente, quale sarebbe stata la sentenza che giudici terzi, mediamente preparati della Corte di Roma, preposti "ratione materiae" alla decisione in quel momento storico, normativo e**

giurisprudenziale, avrebbero emesso nel caso di specie secondo il canone di "normalità", cioè escludendo le ipotesi astratte e quelle eccezionali (quali gli errori giudiziari, la distrazione o la particolare ignoranza dei giudicanti ...), fatti che in rerum natura possono anche darsi, ma che per l'appunto (fortunatamente) non sono "normali". E la Corte d'Appello di Milano così prosegue: «La prospettiva, allora, seguendo il "suggerimento" di Cass. Pen. 35525/07 è quella di ricostruire che cosa avrebbe deciso un "collegio normale" dopo un percorso decisionale anch'esso "normale" ed "impregiudicato" nelle opinioni di tutti i suoi componenti (cioè di un collegio non solo senza "Metta corrotto", ma anche che operasse con gli altri due componenti non condizionati dalle opinioni di un relatore corrotto)» (pag.159-160). A pag. 195 «si ribadisce che, come già motivato, la sentenza "corrotta" deve essere considerata "tamquam non esset" e per ciò stesso, ai presenti fini, non può esserle riconosciuta valenza di giudicato sostanziale».

Evidentemente **qualsiasi lettore della decisione milanese è indotto a ritenere che essa sia solidamente supportata da una pronuncia di Cassazione del 2007, e dunque che la sentenza milanese abbia dietro di sé il crisma della Suprema Corte. E' portato a credere, vista la chiarezza della massima riportata, che la decisione della Corte d'Appello di Milano, per quanto contraria al testo dell'art. 395, n. 6 c.p.c. ed ai principi in materia, non sia comunque altro che un'applicazione di autorevole e recente precedente giurisprudenziale: reso proprio con riferimento alla presenza di un giudice corrotto nel collegio giudicante.**

Anche la società esponente, infatti, è stata indotta dopo la prima lettura della decisione ad analogo convincimento. Che, però, si è trasformato in assoluto stupore quando è emerso invece - all'esito di un esame del precedente citato- un dato tanto grave quanto documentale: **in realtà la Cassazione penale nel provvedimento del 2007 – relativo alla causa IMI/SIR - si guarda bene dall'affermare quanto sopra. Perché, proprio nella parte in cui la sentenza milanese - dopo le parole "In ogni caso spetterà al giudice civile" - riporta i puntini di sospensione, il provvedimento della Corte di Cassazione aggiunge queste parole: «che secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, è stato già adito nel giudizio di**

revocazione ex art. 395 c.p.c.».

Nella pronuncia della Corte di Cassazione le parole sostituite dai puntini di sospensione ribadiscono il concetto, ripetutamente affermato, secondo cui la revocazione è **l'unico strumento idoneo a rimuovere una sentenza passata in giudicato**: ed infatti, poche righe prima, la S. C. afferma che: *«Spetterà invece al giudice civile, adito ex art. 395 c.p.c., affrontare la questione se la corruzione di un membro del collegio giudicante – per di più, relatore ed estensore della sentenza – sia, di per sé, idonea, nella fase rescindente, a provocare la revocazione della sentenza – salvo il riesame del merito, riservato alla susseguente fase rescissoria – visto che ne risulta profondamente inquinato il metodo collegiale proprio della fase deliberativa (art. 276 c.p.c.)»*. E poi ancora che *«si è già chiarito che le sentenze e le ordinanze citate a vario titolo emesse in giudizi civili restano valide ed efficaci entro i confini del contenzioso con l'IMI fino all'eventuale esito vittorioso dell'azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo a rimuovere gli effetti del giudicato»*, e si ribadisce ancora una volta – alla fine del passo citato dalla Corte milanese - che *«la pronuncia viziata della Corte d'Appello di Roma resta soggetta, sotto il profilo meramente civile, al rimedio straordinario della revocazione che, allo stato, non ne ha ancora inficiato l'efficacia di giudicato»*.

Premesso e ribadito che qui non si fa in alcun modo questione in ordine alla pur palese erroneità della sentenza, e premesso, altresì, che solo in sede di ricorso per cassazione ci si sarebbe doluti di una erronea interpretazione – se questo fosse stato il caso – del “precedente” invocato dalla Corte milanese, si sottolinea che qui ci si duole del fatto che la Corte milanese ha **attribuito assiomaticamente** alla Corte di Cassazione una tesi in alcun modo ricavabile dal testo: non ha interpretato il “precedente”, bensì, **attribuendogli esplicitamente valore decisivo**, lo ha riportato:

- **senza un inciso del provvedimento della Cassazione Penale, ma riportando soltanto la parte apparentemente (solo apparentemente) conforme;**

- **non richiamando altre parti della decisione della Cassazione Penale, che avrebbero imposto una decisione opposta;**


- in breve, prospettando un “decisivo” precedente conforme, laddove esso sarebbe un precedente radicalmente contrario.

In sintesi: la liquidazione di centinaia e centinaia di milioni di Euro in danno della Fininvest è stata resa possibile – lo afferma la Corte di Milano, fondando la sua decisione sul “precedente” in questione - dalla attribuzione ad una pronuncia della Corte di Cassazione di una tesi mai espressa.

Poiché si sta parlando di un punto decisivo della sentenza; poiché da esso è dipesa la decisione; poiché i tre giudici componenti il Collegio milanese hanno tutti sottoscritto la sentenza qualificandosi coestensori, il fatto che con il presente esposto si segnala – assiomatica attribuzione ad una pronuncia della Corte di Cassazione di un principio non desumibile dal testo del provvedimento – si ritiene non possa non essere portato all’attenzione delle SS. LL. Ill.me.

Con osservanza.

Marina Elvira Berlusconi



Milano, 3 ottobre 2011

Allegati:

- estratti sentenza Corte di Appello di Milano n. 2087/2011;
- sentenza Cassazione Penale n. 35325/2007.